



DECRETO ALFANO: SIULP, approvazione emendamento principio di sussidiarietà, voto storico

L'approvazione in Commissione Affari Costituzionali dell'emendamento presentato dall'On.le Emanuele Fiano del PD, con il quale si prevede che i Club, con una percentuale che va dall'1 al 3% rispetto ai loro introiti, debbano partecipare al pagamento dei costi accessori che lo Stato sopporta per garantire i servizi di ordine pubblico in occasione degli incontri di calcio, è una svolta straordinaria e rappresenta un voto storico sul moto di ottimizzare il servizio sicurezza tra interessi pubblici e privati.

Il SIULP, che da anni rivendicava il principio di sussidiarietà con il coinvolgimento dei Club calcistici nell'impegno economico oggi sopportato dalla fiscalità generale a scapito della collettività, ritiene quello di oggi in Commissione un voto storico, perché stabilisce un principio innovativo al passo con i tempi, e un grande risultato del SIULP che da anni rivendicava tale principio.

Lo afferma Felice ROMANO, Segretario Generale del SIULP in una nota nella quale, nel plaudire all'approvazione dell'emendamento presentato dal PD circa la chiamata in concorso dei Club calcistici a contribuire ai costi accessori per i servizi di OP allo stadio, auspica che il provvedimento sia definitivamente approvato nel più breve tempo possibile in modo da consentire al Ministro dell'Interno, così come prevede la norma di poter emanare il decreto attuativo.

Un ringraziamento va, oltre che all'On.le Fiano sottolinea Romano, anche alla FIGC che ha compreso la fondatezza e la necessità di tale novità.

Sono certo, conclude Romano, che la percentuale prevista quale concorso al pagamento delle indennità accessorie è tale che non influirà quasi per nulla sui bilanci del Club calcistici mentre diventa una vera e propria boccata di ossigeno per la sicurezza generale del nostro Paese.

Di seguito il testo dell'emendamento:

Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

c-bis) all'articolo 9, dopo il comma 3- bis sono aggiunti i seguenti:

3-ter. Una quota non inferiore all'1 per cento e non superiore al 3 per cento degli introiti complessivi derivanti dalla vendita dei biglietti e dei titoli di accesso validamente emessi in occasione degli eventi sportivi è destinata a finanziare i costi sostenuti per il mantenimento della sicurezza e dell'ordine pubblico in occasione degli eventi medesimi, ed in particolare per la copertura dei costi delle ore straordinarie e dell'indennità di ordine pubblico delle Forze dell'ordine.

3-quater. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'interno da emanarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, sono stabiliti i criteri, i termini e le modalità di versamento da parte delle società professionistiche per l'applicazione delle disposizioni di cui al comma 3-ter del presente articolo, nonché la determinazione della percentuale di cui al comma 3-ter, anche tenendo conto del diverso livello professionistico.

3. 8. (nuova formulazione) Fiano, Verini, Rosato, Naccarato, Giuseppe Guerini.

Roma, 29 settembre 2014